

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE ED INSERIMENTO DEL PERSONALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Principi generali

Articolo 3 – Piano delle assunzioni

Articolo 4 – Avvio della procedura di selezione

Articolo 5 – Avviso di selezione

Articolo 6 – Commissione valutatrice per la procedura interna

Articolo 7 – Procedura di selezione

Articolo 8 – Graduatoria

Articolo 9 – Chiamata diretta

Articolo 10 – Società esterne per la selezione del personale

Articolo 11 – Privacy

Articolo 12 – Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento viene disciplinato il sistema delle procedure di selezione del personale da parte della società Formazione Avanzata, Ricerca, Editoria Srl, di seguito FARE Srl, società in house partecipata dell'Università degli studi di Udine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.
2. Il presente Regolamento non trova applicazione per le assunzioni obbligatorie, relativamente alle quali si rimanda a quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante la disciplina del diritto al lavoro per le categorie protette.

Articolo 2 – Principi generali

1. FARE Srl, nello svolgimento delle procedure per il reclutamento del personale disciplinate nel presente Regolamento, si impegna a rispettare i principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In particolare, la società garantisce l'espletamento delle procedure nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) pubblicità, intesa come diffusione degli avvisi di selezione del personale, attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet di FARE Srl, ed eventualmente la diffusione mediante appositi ulteriori mezzi;
 - b) trasparenza, garantendo a chiunque la possibilità di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali della selezione;
 - c) imparzialità, attraverso l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in merito alla posizione da ricoprire.
2. FARE Srl si impegna inoltre a procedere alla selezione del personale assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di pari opportunità a uomini e donne nell'accesso dell'impiego, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e condizioni personali e sociali.

Articolo 3 – Piano delle assunzioni

1. L'Organo Amministrativo di FARE Srl approva annualmente il Piano delle Assunzioni del personale, con il quale viene individuato il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio e dell'equilibrio economico della Società. Il piano delle Assunzioni potrà essere adeguato, per sopravvenute necessità, in via d'urgenza con decisione dell'Organo Amministrativo, da inserire nel successivo Piano.

Articolo 4 – Avvio della procedura di selezione

1. La procedura di selezione di cui al presente regolamento è avviata su impulso dell'Organo Amministrativo, in attuazione del Piano delle Assunzioni del personale di cui all'articolo 3.

Articolo 5 – Avviso di selezione

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, l'avvio della selezione avviene mediante avviso di selezione del personale da assumere, che dovrà contenere, tra l'altro:
 - a) numero di posti messi a disposizione;
 - b) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione;
 - c) mansione da ricoprire e inquadramento contrattuale e giuridico applicato;
 - d) periodo di prova;
 - e) modalità di presentazione della domanda;
 - f) termine di scadenza;
 - g) requisiti soggettivi necessari per partecipare;
 - h) titolo di studio richiesto ed eventuale votazione minima;
 - i) altri titoli preferenziali o attestati vari;
 - j) periodi di esperienza maturata richiesti;
 - k) prova di selezione e modalità di espletamento delle prove di selezione in lingua italiana e relativo punteggio;
 - l) richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
2. L'avviso di selezione è pubblicato per almeno dieci giorni sul sito internet aziendale, e ne viene data comunicazione mediante inserzioni su giornali locali e nazionali o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune.
3. La struttura aziendale preposta verifica le domande di partecipazione in relazione ai contenuti dell'avviso di selezione e forma l'elenco dei nominativi ammessi e di quelli eventualmente esclusi, previa decisione dell'Organo Amministrativo. L'elenco così redatto, unitamente ai documenti presentati a corredo della domanda da parte di ogni concorrente ammesso alla selezione, è consegnato alla Commissione che espleta la selezione.

Articolo 6 – Commissione valutatrice per la procedura interna

1. L'Organo Amministrativo provvede, con apposito atto, alla nomina della Commissione Giudicatrice.
2. La Commissione deve essere composta, ai sensi dell'articolo 35 comma 3 lettera e) del d. lgs. 165/2001, da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Articolo 7 – Procedura di selezione

1. La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l'esistenza di rapporti di coniugio o di parentela e affinità entro il quarto grado dei suoi componenti con i concorrenti ammessi, o di altre cause di incompatibilità. In caso di sussistenza di dette condizioni di incompatibilità i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà tempestiva notizia all'Organo Amministrativo affinché provveda alla sostituzione del membro incompatibile.

2. Successivamente, la Commissione provvede all'espletamento delle prove previste dall'avviso di selezione e alla conseguente redazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio assegnato.
3. I verbali dei lavori della Commissione e la graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono rimessi all'Organo Amministrativo per la relativa approvazione.
4. FARE Srl, con atto motivato dell'Organo Amministrativo, si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la procedura di selezione. In tal caso ne è data comunicazione con lettera prioritaria a tutti i candidati ammessi e mediante avviso affisso presso la sede legale della Società e pubblicato nel suo sito internet.

Articolo 8 – Graduatoria

1. La graduatoria finale, con il nome e il cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale, è affissa presso la sede legale di FARE Srl e pubblicata nel suo sito internet per un periodo non inferiore a trenta giorni.
2. In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte del concorrente vincitore della selezione, FARE Srl potrà procedere a chiamare altro idoneo seguendo l'ordine di merito della graduatoria risultante dalla procedura selettiva.
3. Le graduatorie potranno essere utilizzate per il reclutamento di personale con identiche caratteristiche professionali anche successivamente e per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa, specificamente indicato nel bando pubblico.

Articolo 9 – Chiamata diretta

1. In casi di comprovata ed effettiva necessità ed urgenza in cui non sia materialmente possibile provvedere all'individuazione e selezione dei candidati secondo le procedure sopra descritte, per far fronte a esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive non preventivabili e di durata determinata o determinabile, FARE Srl si riserva la facoltà di provvedere al reclutamento di personale con chiamata diretta, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Società esterne per la selezione del personale

1. Nella ricerca e nella selezione del personale FARE Srl può avvalersi di società specializzate nel settore, da individuare nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante la disciplina dei contratti pubblici.
2. La società di cui al comma precedente viene selezionata fra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza della scelta ai sensi della legislazione vigente.
3. Nei contratti stipulati con la società prescelta deve essere previsto l'obbligo per la stessa di uniformarsi ai principi di pubblicità imparzialità e trasparenza richiamati dal Regolamento, pena l'automatica risoluzione del contratto stesso.

4. La procedura di valutazione prevede un'eventuale fase preselettiva, in relazione al numero degli aspiranti interessati, secondo i criteri stabiliti da FARE Srl.
5. Nel caso di superamento della fase preselettiva, i candidati saranno ammessi alla successiva fase selettiva, secondo i criteri stabiliti da FARE Srl.

Articolo 11 – Privacy

1. Ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi.
2. In particolare il trattamento è finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura di selezione, al fine del reclutamento del personale e, successivamente, all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. I dati sono trattati con l'ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati su supporti cartacei ed informatici.
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
5. I dati dei candidati ammessi, quelli esclusi e la graduatoria finale approvata dall'Organo di Amministrazione possono essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dal presente Regolamento, compresa la pubblicazione nel sito internet di FARE Srl.

Articolo 12 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Organo amministrativo. Ne viene data pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito internet di FARE Srl.